

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **261/1986** (ECLI:IT:COST:1986:261)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **08/10/1986**; Decisione del **10/12/1986**

Deposito del **15/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **24/12/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12627**

Atti decisi:

N. 261

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60/1 s.s. del 24 dic. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53, e segg. della legge 24

novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal pretore di Santhià nel procedimento penale a carico di Guala Luigi iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256-bis dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio 8 ottobre 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo;

ritenuto che il Pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe ha promosso questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53 e segg. l. 24 novembre 1981 n. 689 e 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 nella parte in cui viene ammesso al beneficio della sanzione sostitutiva ex artt. 77, 53 e segg. l. 689/81 chi abbia commesso il reato di discarica vietata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, al riguardo, il pretore rileva come i reati d'inquinamento, per il tipo di interessi che ledono, sono considerati con particolare rigore dal legislatore, tanto risultando segnatamente dall'art. 60 l. 24 novembre 1981 n. 689 che esclude l'applicabilità di sanzioni sostitutive (d'ufficio o a richiesta dell'imputato) per chi incorra nelle violazioni di cui agli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20 l. 13 luglio 1966 n. 615 (legge cd. antismog) e e degli artt. 21 e 22 l. 10 maggio 1976 n. 319 (legge Merli);

che alla luce di tali considerazioni il giudice a quo non riesce a comprendere come mai il legislatore del d.P.R. 915/82, nel disciplinare una materia del tutto analoga a quella delle leggi 615/66 e 319/76, volta alla protezione degli stessi rilevanti interessi (tutela dell'ambiente e della salute), non abbia esteso, anche ai reati in esso contenuti, la esclusione del beneficio delle sanzioni sostitutive;

che in tal modo si verrebbe a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., tra chi inquina mediante emissione di fumi e smog o mediante scarichi nelle acque e nel suolo (per i quali illeciti è esclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva) e chi invece inquina mediante stoccaggio sul terreno di rifiuti solidi urbani (che fruisce di tale beneficio).

Considerato che con costante giurisprudenza di questa Corte iniziative dirette a sollecitare pronunzie additive in materia penale, quale quella in oggetto, sono state ritenute inammissibili, sicché appare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata a tal fine dal giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, promossa dal pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.